**C12013 - COOP ADRIATICA/RAMO DI AZIENDA DI MENIN FERRUCCIO & C.**
*Provvedimento n. 25637*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA DEL 23 settembre 2015;

SENTITO IL RELATORE Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione effettuata dalla società COOP ADRIATICA S.c.a.r.l., pervenuta il 7 settembre 2015;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

COOP ADRIATICA S.c.a.r.l. (di seguito, COOP ADRIATICA) con sede legale a Villanova di Castenaso (BO), è una cooperativa di consumatori a capo di un gruppo di società attive principalmente a Bologna e in Romagna, nonché in alcune province del Veneto, delle Marche e dell'Abruzzo, nella distribuzione moderna di prodotti alimentari e generi di largo consumo, nonché nella vendita di articoli per il *fai-da-te.* Essa gestisce piccoli punti vendita con l'insegna "*InCoop*", supermercati con insegna "*Coop*" ed ipermercati con insegna "*IperCoop*".
Coop Adriatica aderisce al consorzio nazionale Coop Italia, di cui fanno parte nove grandi cooperative (tra cui COOP ADRIATICA) e oltre un centinaio di cooperative medie e piccole.
Il fatturato consolidato realizzato in Italia da Coop Adriatica, nel 2014, è stato di circa 2,3 miliardi di euro.

Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda della società Menin Ferruccio & C. Sas, costituito da un punto vendita e relativo avviamento, attivo con insegna "*Sisa*" localizzato nel Comune di Venezia, località Castello, autorizzato alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, con una superficie di vendita di 133 mq.
Il fatturato imputabile a tale ramo d'azienda, realizzato nel 2014, è stimabile in circa 1 milione di euro.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione in esame consiste nell'acquisto, da parte di COOP ADRIATICA, del descritto ramo d'azienda.

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di una parte d'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/2004. Tale concentrazione, tuttavia, non è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto solo il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 492 milioni di euro, mentre quello del ramo d'azienda oggetto di acquisizione non supera la soglia prevista dalla stessa legge, in quanto è stato inferiore a 49 milioni di euro.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione non è soggetta ad obbligo di comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE
*Giovanni Pitruzzella*